

Repertorio n. 156516

Raccolta n. 23431

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio

28 luglio 2017

in Arezzo nel mio studio in Galleria Valtiberina n. 9, essendo le ore undici e quindici.

Davanti a me Andrea Martini, Notaio residente in Arezzo, iscritto nel Collegio Notarile di Arezzo, senza testimoni per espressa rinuncia fattane dal Comparente, avente i requisiti di legge, con il mio consenso,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

MENNINI Bernardo, nato a Castiglione Fiorentino (AR) il 15 dicembre 1968,

per la carica domiciliato presso la sede della società infra-scritta.

Comparente detto, della cui identità personale io Notaio sono certo, interviene al presente atto e lo richiede non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico della Società per azioni **A.T.A.M. S.P.A. (AZIENDA TERRITORIALE AREZZO MOBILITA' S.P.A.)**, con sede in Arezzo (AR), Località Ceciliano n. 49/5, capitale sociale euro 4.811.714,00, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Arezzo 92004460512, e iscritta al n. 106838 del Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative - C.C.I.A.A. di Arezzo.

Di detta società il comparente mi dichiara di aver indetto, in questo luogo e per le ore undici (h. 11,00) di questo giorno, in unica convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adeguamento statutario ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. 175/2016;
- 2) Modifica statutaria circa la possibilità di tenere le riunioni dell'organo amministrativo e delle Assemblee anche attraverso mezzi telematici;
- 3) Modifica statutaria in ordine all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 21 dello Statuto societario;
- 4) Varie ed eventuali.

A norma di statuto, e con l'unanime consenso dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il costituito amministratore unico signor **MENNINI Bernardo**, il quale mi incarica di redigerne il verbale.

Egli, innanzi tutto, constata e mi dichiara che, oltre a lui costituito Amministratore Unico, sono presenti:

- del Collegio Sindacale il membro effettivo signor **ROSSI Dr. Riccardo**, nato a Arezzo (AR) il 5 ottobre 1965, avendo gli altri Membri Effettivi, signori **GATTESCHI D.ssa Serena**, nata a Arezzo (AR) il 25 settembre 1972, Presidente, e **ANDREUCCI Dr. Stefano**, nato a Arezzo (AR) il 4 aprile 1962, giustificato la

**Registrato in A-
REZZO
il 03/08/2017
n. 8515 Serie 1T
Esatti Euro 356,00**

propria assenza;

- il Revisore Legale, **DEI Prof. Bruno**, nato a Scandicci (FI) il 16 novembre 1946;

- l'azionista, portatore di tutte le azioni aventi diritto di voto, **COMUNE DI AREZZO**, con sede in Arezzo (AR), Piazza della Libertà n. 1, Codice fiscale numero 00176820512, portatore di n. 93.090 (novantatremilanovanta) azioni da nominali Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, per un complessivo valore nominale di Euro 4.808.098,50 (quattromilionioctocottomilanovantotto virgola cinquanta), pari approssimativamente al 99,92% (novantadue per cento) del capitale sociale, in persona del signor **MERELLI dr. Alberto**, nato a Arezzo (AR) il 20 novembre 1962, Assessore Comunale e delegato dal Sindaco di Arezzo, giusta regolare delega che il Presidente dichiara di conservare agli atti sociali, appartenendo le ulteriori n. 70 (settanta) azioni componenti il suddetto capitale sociale, per un complessivo valore nominale di Euro 3.615,50 (tremilaseicentoquindici virgola cinquanta), pari approssimativamente al 0,08% (zero otto per cento) del capitale sociale, alla medesima A.T.A.M. S.P.A. (AZIENDA TERRITORIALE AREZZO MOBILITA' S.P.A.), e così con diritto di voto sospeso ai sensi del disposto dell'articolo 2357-ter del Codice Civile.

Dichiara dunque il Presidente:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che la presente Assemblea è regolarmente costituita, e può validamente deliberare sugli argomenti posti in discussione, essendo presente l'unico azionista con diritto di voto, portatore approssimativamente del 99,92% (novantadue per cento) del capitale sociale, ed avendo il medesimo azionista provveduto a depositare in termini i titoli azionari presso la sede sociale.

Prendendo la parola sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda:

* che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», come modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. "decreto correttivo"), disciplina ex novo la materia delle società partecipate da Amministrazioni ed Enti pubblici statali, regionali e locali, all'uopo dettando una serie di "disposizioni transitorie" volte a garantire il passaggio dagli ordinamenti previgenti al nuovo TU;

* che tra le varie disposizioni transitorie si annovera anche quella di cui all'art. 26, comma 1, che così recita: «Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017»;

* che la società A.T.A.M. S.P.A. (AZIENDA TERRITORIALE AREZZO

MOBILITA' S.P.A.), avente unico azionista, senza tener conto delle suddette azioni proprie, il COMUNE DI AREZZO, rientra a pieno titolo tra quelle interessate dalla nuova disciplina, e così dalle suddette disposizioni transitorie;

* che il COMUNE DI AREZZO, con deliberazione del proprio Consiglio n. 137, presa nell'adunanza del 23 novembre 2016, ha elaborato "linee generali di indirizzo" in ordine alle sole modificazioni ed integrazioni per le quali il TU prevede scelte opzionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie, approvando altresì una tabella riassuntiva delle complessive modificazioni ed integrazioni, sia opzionali che obbligatorie, relative alle società sue partecipate.

Tanto ricordato, il Presidente espone che sulla base della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale si è provveduto alla elaborazione di un nuovo testo statutario, completamente rivisitato in conformità a quanto sopra, oltre che in conformità alle ulteriori modifiche di cui ai punti 2) e 3) dell'ordine del giorno, come poi precisato, così che ritiene opportuno che l'assemblea provveda ad una unitaria deliberazione sulle proposte di modifica dopo la esposizione degli altri argomenti in discussione.

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone come sia opportuno inserire nelle norme statutarie la possibilità che le adunanze assembleari e del Consiglio di Amministrazione, previsto in alternativa all'organo monocratico, possano tenersi anche attraverso mezzi telematici.

Sul terzo punto infine all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che l'assemblea dei soci, in precedente deliberazione in sede ordinaria, aveva manifestato la volontà di rendere soltanto eventuale la figura del Direttore Generale, che l'attuale Statuto sociale invece prevede all'articolo 21 quale organo della società.

A seguito di quanto sopra esposto, il Presidente propone che l'assemblea voglia deliberare la integrale riformulazione delle norme statutarie, ivi introducendo tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni di cui alla sua esposizione, e propone quindi in particolare all'assemblea l'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, che lo stesso Presidente espone nelle sue linee essenziali, ed il cui testo qui si riporta integralmente:

"STATUTO ATAM SPA

TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, E DURATA

1. E' costituita, nella forma giuridica della società per azioni, la società denominata "A.T.A.M. S.P.A. (AZIENDA TERRITORIALE AREZZO MOBILITA' S.P.A.)'".

2. La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previsto dagli artt. 16, del Dlgs. n.

175/16 e 5 e 192 del Dlgs. n. 50/16 nell'interesse dei soci che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nel contratto di servizio.

3. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli Enti locali soci nelle forme previste dal successivo art. 6, tenuto conto delle Linee guida in materia approvate dalle competenti autorità di regolazione e vigilanza.

4. La società ha sede nel Comune di Arezzo.

5. La società potrà svolgere la propria attività solo nel territorio di competenza dei soggetti soci che provvedano ad affidarle i servizi di cui all'oggetto sociale, eccezion fatta per l'eventuale attività "extra moenia", nei limiti di cui all'art. 16, commi 3 e 3-bis del T.U. 175/2016 e s.m.i., qualora autorizzata ai sensi del successivo art. 3. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l'ente o gli enti soci, compete all'assemblea dei Soci.

6. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi da 1 a 4 del Dlgs. n. 175/16, la Società ha come oggetto sociale esclusivo le seguenti attività:

- la gestione del servizio parcheggi a pagamento e stradali, sia di superficie che sotterranei o sopraelevati ovvero in qualsivoglia altra modalità tecnica realizzati;
- la progettazione e realizzazione di parcheggi sotterranei e sopraelevati nonché di parcheggi scambiatori;
- la gestione di altri eventuali servizi pubblici locali, ancorché in forma convenzionata o associata tra più Enti locali, nelle forme consentite dalle vigenti normative pubblicistiche e settoriali, afferenti attività e funzioni riconducibili alle esigenze di mobilità urbana e di funzionalità delle reti stradali di competenza dei citati Enti locali e/o di ogni altra attività connessa o strumentale;
- la gestione di servizi di trasporto pubblico locale, con qualunque mezzo effettuati, affidati con le modalità e nel rispetto dei vincoli imposti dalle disposizioni generali e settoriali, di tempo in tempo vigenti;
- altre attività economiche accessorie, purché direttamente strumentali alle attività e/o alle funzioni amministrative degli enti locali soci, coerenti con l'oggetto sociale fondamentale e comunque di entità economica non prevalente in relazione ai servizi pubblici locali gestiti in autoproduzione, ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti e delle direttive comunitarie di riferimento;
- altre attività economiche, ancorché di libero mercato, strumentali e/o congiunte rispetto a quelle precedenti, purché rientranti nei limiti quali-quantitativi dell'attività "extra

moenia" di cui al successivo art. 3.

2. La società, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito e mandati; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato, di customer satisfaction ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, previa autorizzazione degli Enti Locali soci, con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del Dlgs. n. 385/1993 e del Dlgs. n. 58/1998.

3. Vendita di materiale editoriale di interesse turistico, sia direttamente che attraverso il proprio punto vendita;

4. La tipologia e le modalità di esecuzione dei servizi affidati a titolo principale dovranno risultare da apposito Contratto o convenzione di Servizio.

5. La Società deve svolgere oltre l'80% della propria attività, di cui al primo comma, a favore dei soci pubblici. Ai fini del presente atto, per "soci pubblici" si intendono le pubbliche amministrazioni così come definite all'art. 2, comma 1, lettera a) del T.U. 175/2016 e s.m.i..

6. L'Organo di Amministrazione attesta, mediante apposita relazione, inviata ai soci pubblici entro il 31 marzo di ogni anno, la misura dell'attività realizzata dalla Società nell'esercizio precedente per conto degli Enti Locali soci, individuandone anche la percentuale nell'ambito della attività complessiva della Società.

7. La produzione ulteriore di attività, purchè inferiore al 20% (venti per cento) nel rispetto del limite di cui al precedente comma 4, potrà essere effettuata dalla Società nello svolgimento di attività e servizi a favore di soggetti terzi, purché riconducibili all'oggetto sociale ancorché non principale. In ogni caso, dette attività sono consentite previa autorizzazione e/o accordo con gli Enti Locali soci, e a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

8. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia. Del conseguimento di tali presupposti e delle necessarie economie di scala o recuperi di efficienza, di cui al comma precedente, gli amministratori dovranno dare documentata dimostrazione in sede di decisione assembleare.

9. Le percentuali di cui ai punti 4 e 6 del presente articolo saranno calcolate secondo le modalità indicate dall'art. 5 commi 7 e 8, del D.lgs. n. 50/16.

TITOLO II

**SOCI, CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI
E FINANZIAMENTI DEI SOCI-**

ARTICOLO 3 - SOCI

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 del Dlgs. n. 175/16 e 5 del Dlgs. n. 50/16, possono essere soci della "A.T.A.M. S.P.A." esclusivamente le "pubbliche amministrazioni" così come definite all'art. 2, comma 1, lettera a) del T.U. 175/2016 e s.m.i. a condizione che siano contestualmente conferenti un servizio o attività, di loro competenza, in via diretta "in house".

2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 4 - SOCI E CONTROLLO PUBBLICO

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 d.lgs. 175/16 e 5 d.lgs. 50/16, l'affidamento diretto da parte dei soci pubblici dei servizi di cui all'art. 2 comporta l'esercizio di poteri di controllo c.d. "analogo" da parte degli stessi.

2. Il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci con strumenti, modalità e frequenza indicati in apposito regolamento per il governo societario e concernente, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Organo Amministrativo, nonché gli altri aspetti specificati nelle "Linee guida" in materia approvate dalle competenti autorità di regolazione e vigilanza.

3. Gli Enti Locali soci possono stipulare appositi patti parasociali per realizzare l'assetto organizzativo del modello in house, anche con durata superiore a 5 anni in deroga all'art. 2341-bis, comma 1, c.c..

4. Fermo quanto ulteriormente previsto dall'apposito regolamento per il governo societario, il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci pubblici in forma di indirizzi e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli artt. 42, 48 e 50 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dei Comuni o degli enti locali soci. Il "controllo analogo" è altresì esercitato attraverso la riconduzione, sotto l'egida della competenza assembleare e in deroga all'art. 2380-bis del codice civile, delle categorie di atti gestionali e strategici fondamentali indicati al successivo art. 10.

5. Il controllo "ex ante" si intende esercitato quando tutti i soci singolarmente ricevono dalla società la documentazione necessaria all'adozione delle decisioni di principale rilevanza.

za per la gestione della società e dei servizi ad essa affidati.

6. Il controllo "contestuale" si intende esercitato quando i soci singolarmente ricevono dalla società periodici e regolari aggiornamenti, anche mediante la produzione e la diffusione di adeguata documentazione, sull'andamento della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati.

7. Il controllo "ex post" si intende esercitato quando la società presenta ai soci singolarmente il resoconto periodico della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati di comune accordo.

8. I soci pubblici, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti degli enti locali soci, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società o a terzi.

9. Nel caso in cui il capitale sociale sia diviso tra più di due soci pubblici il controllo analogo potrà essere altresì esercitato anche con il supporto di una "assemblea intercomunale di coordinamento", nominata dai soci in propria rappresentanza, che oltre a coordinare il controllo congiunto degli Enti soci rispetto all'attività gestionale, verificherà lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con successiva relazione all'assemblea.

10. Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare al fine di consentire ai singoli soci pubblici il controllo dei servizi dagli stessi affidati alla società, assicurando, altresì, il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 4.811.714,00 (quattromilioniottocentoundicimilasettecentoquattordici virgola zero zero) ed è diviso in numero 93.160 (novantatremilacentosessanta) azioni del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna.

2. Le azioni sono indivisibili e nominative. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

3. Il capitale potrà essere aumentato, mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni, nei modi e nelle entità che fossero deliberate dai soci riuniti in Assemblea straordinaria.

4. E' vietata, in ogni caso, la costituzione in pegno ovvero in usufrutto delle azioni a favore di terzi con effetto verso

la società.

5. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato.

6. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

ARTICOLO 6 - FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Ciascun ente pubblico territoriale ovvero altra pubblica amministrazione affidante dovrà risultare titolare, vuoi in sede di ingresso nella compagine societaria che in sede di successive operazioni sul capitale, di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale e potrà essere iscritto a libro soci solo l'ente pubblico territoriale o la pubblica amministrazione che provveda ad affidare o concedere alla società l'esercizio dei servizi pubblici che rientrano nel proprio oggetto sociale. Nel caso in cui un socio revochi o non rinnovi l'affidamento o la concessione alla società dei servizi detti, lo stesso dovrà rendersi contestualmente disponibile a cedere le sue azioni agli altri soci (ovvero ad altro socio pubblico nuovo entrante) secondo il valore determinato sulla scorta dei criteri dettati per il recesso.

ARTICOLO 7 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, le azioni sono trasferibili esclusivamente alle amministrazioni pubbliche - come definite dall'art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016 e s.m.i. - che intendano affidare o abbiano già affidato alla Società lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, ovvero agli altri soci pubblici.

2. In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti.

b) le azioni ed i relativi diritti d'opzione, non possono essere date in pegno, né su di essi potrà essere costituita alcuna forma di garanzia.

3. qualora non venga esercitato il diritto di prelazione di cui sopra, il trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di prelazione di azioni inoprate è subordinato al gra-

dimento dei soci non alienanti. Le condizioni che devono sussistere per il rilascio del gradimento sono le seguenti:

4. l'acquirente deve essere un ente pubblico territoriale (o altra P.A.) che si renda acquirente di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale e provveda ad affidare o dare in concessione alla società, contestualmente, l'esercizio dei servizi pubblici che rientrano nell'oggetto sociale.

5. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare per iscritto la propria intenzione all'organo amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

6. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve attivare senza indugio la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. I soci decidono con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, senza computare la partecipazione del socio richiedente il gradimento. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

7. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, l'alienante ha il diritto di recedere dalla società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 8 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile. Il socio potrà, altresì, recedere in caso di rinuncia agli affidamenti diretti, da parte della società, nei termini di cui all'art. 16, commi 5 e 6, del TU. 175/2016.

2. In ogni caso in cui la legge o il presente statuto prevedano il diritto di prelazione sulle azioni, ai fini della valutazione delle stesse si renderà applicabile l'art. 2437-ter del C.C.

3. Nel caso in cui i soci pubblici, perdano il potere di esercitare i diritti sociali, per circostanze ex lege, fermo restando il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c.

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 9 - ORGANI

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea,
- l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio Sindacale,
- l'Organo per la revisione legale dei conti.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. d) del Dlgs. n. 175/16, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 10 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore unico .

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. L'Assemblea ordinaria ha competenza sulle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

A. l'approvazione del bilancio;

B. la presa d'atto dei decreti di nomina e/o di revoca diretta, ex art. 2449 del codice civile, di tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;

C. la determinazione dei compensi degli amministratori e dei Sindaci;

D. la delibera dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;

E. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili per importi superiori a quelli indicati nell'art. 25 che segue.

2. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, sub 5), per l'esercizio di specifica attività autorizzatoria al compimento di atti ovvero di qualsivoglia operazione preliminare, di competenza del consiglio di amministrazione, inerente le seguenti decisioni:

a) adozione di piani strategico-industriali e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie, nonché adozione del piano pluriennale degli investimenti strutturali, allorché lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico-industriale, ovvero ancora in caso di periodico adeguamento o modificazione o diversa scansione temporale delle operazioni economico-finanziarie ivi previste, riferibili ai citati documenti strategici;

b) esame ed approvazione annuale del budget annuale e pluriennale, da presentarsi a cura dell'Organo Amministrativo. Laddove le revisioni del budget importino una sostanziale alterazione o modificazione delle originarie poste, le stesse saranno assoggettate ad analoghe modalità autorizzatorie assembleari.

c) progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale, approvati e presentati dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2381, 3 comma, codice civile

d) periodica analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, anche in re-

lazione all'evoluzione gestionale ed operativa, eventualmente presentato dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 codice civile, nonché sulla proposta di nomina del Direttore Generale.

e) analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico-industriale, in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico finanziarie attese, da effettuarsi, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, eventualmente in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio;

f) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi, per quote pari o superiori al 20% del capitale sociale o del fondo di dotazione o comunque per valori complessivamente superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

g) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali, di qualsivoglia importo;

h) ogni altro atto gestionale il cui valore superi i 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000,00;

i) la stipulazione e/o le modifiche non aventi contenuto meramente tecnico, ovvero obbligatorio ai sensi di legge, dei contratti o delle convenzioni di servizio con l'ente o gli enti pubblici soci ed affidanti;

j) la stipulazione di "patti parasociali" in società partecipate di cui agli articoli 2341-bis e ter del codice civile.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2380-bis, così come previsto dall'art. 16, comma 2, lettera a) del TU 175/2016, l'approvazione di ognuno degli atti di cui al precedente comma potrà essere direttamente avocata alla competenza assembleare qualora lo richiedano tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA INTERCOMUNALE DI COORDINAMENTO

1. Gli enti locali soci, che avranno affidato o dato in concessione alla società i servizi rientranti nell'oggetto sociale, si riuniranno in un'Assemblea intercomunale di coordinamento costituita mediante convenzione, approvata dai consigli comunali degli enti soci nelle forme di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'assemblea intercomunale (integrata anche da eventuali rappresentanti di altre PP.AA. socie che non siano enti locali), ha funzioni di mera consultazione reciproca tra i soci su tutte le questioni di competenza dell'assemblea degli azionisti, costituendo luogo privilegiato di confronto e di eventua-

le raggiungimento di eventuali convergenze su determinazioni di voto assembleari.

3. L'assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo, allorché ne ravvisi l'utilità, ovvero su richiesta di tanti soci pubblici che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

4. L'assemblea è valida se sono presenti tanti soci pubblici che rappresentano almeno il 70% del capitale sociale e delibera favorevolmente con il voto della maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONE DELL 'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatto richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. Oltre che con le modalità di cui all'art. 2366 del C.C., l'assemblea può essere altresì convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) all'indirizzo (anche di fax e posta elettronica) risultante dal libro soci e purché con forme idonee a garantirne la certezza di ricezione da parte del destinatario.

3. In caso di urgenza, congruamente documentata dal Consiglio di amministrazione, il termine di cui al comma precedente potrà essere ridotto ad 8 (otto) giorni liberi.

4. L'Assemblea è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e di controllo. In questo caso i soci potranno opporsi alla discussione degli argomenti di cui non si ritengono adeguatamente informati.

5. L'assemblea è convocata, di norma, presso la sede sociale. Quando particolari esigenze lo esigano potrà essere convocata anche altrove, purché nel Comune dove ha sede la società ovvero in quello di uno degli enti territoriali soci.

6. Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati e ciò in base alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che devono essere presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, trasmettere e/o ricevere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono confluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il segretario se nominato;

- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sarà predisposto il foglio delle presenze.

Comunque, anche in assenza di specifica indicazione nell'avviso di convocazione, sarà facoltà di ogni soggetto avente diritto di intervento di predisporre, in accordo con la società, un collegamento audio/video personalizzato per la partecipazione ai lavori assembleari, nel rispetto delle ulteriori condizioni di cui sopra.

ARTICOLO 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti titolari a norma delle disposizioni del codice civile e del presente statuto, che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 14 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato. La delega può essere conferita anche per più assemblee. Ciascun socio non potrà comunque ricevere deleghe per un numero di azioni che, cumulativamente considerate, rappresentino più del 10% del capitale sociale.

ARTICOLO 15 - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo o dall'Amministratore Unico, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente, se nominato, ovvero al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea, che potrà anche essere un dipendente della società, a maggioranza semplice del capitale presente. Il segretario svolge le proprie funzioni in via permanente, sino a revoca o dimissioni. Il segretario cessa automaticamente dalla carica in corrispondenza con il rinnovo dell'Organo amministrativo e può essere riconfermato.

3. Ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio, all'uopo incaricato dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 16 - QUORUM

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla Legge.

ARTICOLO 17 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta da ciascun socio avente diritto di voto rispetto alla deliberazione impugnata, indipendentemente dalla percentuale del capitale sociale posseduta.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali, al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle determinazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie (quali ad esempio quelle previste dagli artt. 2349 e 2353 del Codice Civile);

b) per ciascuna emissione i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica l'art. 2415 del Codice Civile.

ARTICOLO 19 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 2449 c.c. Laddove siano presenti due o più soci pubblici la nomina dell'Amministratore Unico, sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, in una rosa di nomi concordata tra tutti i soci pubblici, ivi compreso il Comune di Arezzo, anche in seno alla succitata Assemblea intercomunale di coordinamento ove costituita.

2. In alternativa, l'Assemblea, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del c.c. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione non può essere superiore a cinque.

3. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e siano presenti due o più soci pubblici la nomina del Presidente del consiglio di amministrazione, in ogni caso è riservata al Comune di Arezzo, sempre con decreto sindacale ex art. 2449 Codice Civile, mentre la nomina degli altri membri sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, in una rosa di nomi concordata tra tutti i soci pubblici, ivi compreso il Comune

di Arezzo, anche in seno alla succitata Assemblea intercomunale di coordinamento ove costituita.

4. La scelta dei componenti del C.d.a. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal D.P.R. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore unico, salvo la possibilità di un rinnovo dello stesso limitatamente ad un successivo mandato completo, dovrà essere garantita l'alternanza tra i generi rispetto al succedersi dei mandati.

5. In ogni caso gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 175/16. Fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.lgs. n. 175/16, si applicano le cause di incompatibilità ed inconferibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

6. Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea o nei relativi decreti di nomina ex art. 2449 del codice civile. In conformità a quanto previsto dal Dl. n. 293/94, l'organo amministrativo che non sia stato ricostituito nel suddetto termine, è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti da detto termine. Nel periodo in cui è prorogato, l'organo amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel periodo precedente, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

7. Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

8. La revoca degli amministratori, compreso il caso dell'Amministratore Unico, potrà essere disposta, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, da parte dello stesso organo nominante e con le procedure di cui ai commi precedenti.

9. In caso di revoca anticipata del Presidente del Consiglio di amministrazione si rende applicabile il disposto di cui all'art. 2386, 4 comma, in ordine alla conseguente e necessitata cessazione anticipata dell'intero Consiglio. Tale disposizione non si applica alla fattispecie delle dimissioni o della decadenza, nel qual caso si rendono invece applicabili le ordinarie norme civilistiche di sostituzione. Laddove decada l'intero consiglio ovvero venga contestualmente meno la maggioranza degli amministratori, si applicherà, ai fini della ricostituzione dell'Organo decaduto, il comma 5 del predetto art. 2386 del codice civile.

10. In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del Dlgs. n. 175/16, gli atti di nomina e di revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

11. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al comma 4 del presente articolo.

12. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori in conformità a quanto previsto dall'art. 11 commi 6, 7 e 8, del D.lgs. n. 175/16 e successivi decreti attuativi, fatte salve le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori.

13. La remunerazione è comprensiva di un'eventuale parte variabile commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

14. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 20 - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. In caso di nomina, il consiglio d'amministrazione si riunisce, di norma, nella sede sociale tutte le volte che il presidente (o altro membro) lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 24 ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo a garantire certezza nell'avviso di ricezione da parte del destinatario.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Nei soli casi in cui il consiglio non sia composto da un numero dispari di componenti, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta, cui compete, in tale fattispecie, un voto prevalente.

6. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, nonché quelle di generale funzionamento dell'organo, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare, tra l'altro:

- la data dell'adunanza,
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge, e pure in ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, in relazione alla natura ed all'oggetto dell'atto da compiere, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

11. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati e ciò in base alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto:

- che devono essere presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, trasmettere e/o ricevere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono confluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il segretario se nominato;

- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sarà predisposto il foglio delle presenze.

Comunque, anche in assenza di specifica indicazione nell'avviso di convocazione, sarà facoltà di ogni soggetto avente diritto di intervento di predisporre, in accordo con la società, un collegamento audio/video personalizzato per la partecipazione ai lavori del Consiglio, nel rispetto delle ulteriori condizioni di cui sopra.

ARTICOLO 21 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Salvi i casi di specifica deroga, prevista anche dalle disposizioni del D.Lgs. 175/16, a quanto previsto dall'art. 2380-bis c.c. in favore dell'assemblea dei soci, l'organo amministrativo gestisce ed organizza la società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'assemblea e nell'esercizio delle residue attribuzioni proprie previste dal codice civile.

2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale della società, convocano l'assemblea e controllano la regolare gestione della società e ne riferiscono periodicamente ai soci.

4. In caso di nomina del Cda, il Presidente:

- convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Egli coordina, inoltre, i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni;

- sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato dell'eventuale direttore generale;

- esegue gli incarichi affidatagli dal Consiglio di Amministrazione;

- esercita tutte le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto.

5. Il Presidente, in caso di comprovata necessità, indifferibilità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli sottoposti a preventiva autorizzazione assembleare a mente del pre-

sente statuto, da sottoporre a successiva ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dall'adozione del provvedimento.

6. La mancata ratifica nei termini suddetti comporta la decadenza del provvedimento. In tal caso il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad adottare i necessari atti di regolarizzazione degli effetti prodotti nel periodo di vigenza del provvedimento.

7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato secondo la modalità di cui all'art. 19, comma 3 del presente statuto.

8. Il Consiglio di Amministrazione, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle avocate in sede assembleare, ad un solo dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sempre nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 19, commi 9 e 10 del presente Statuto e comunque nei limiti dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto. Se nominato, l'Amministratore Delegato, è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Nell'ambito dei poteri conferiti, l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.

9. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare la stessa.

10. L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. Esso potrà inoltre nominare il Direttore Generale, previa valutazione circa la necessità della figura professionale in ragione dell'adeguatezza della struttura organizzativa, previo parere del Collegio sindacale e previa autorizzazione assembleare, a mente dell'art. 10.

11. La rappresentanza negoziale è attribuita anche al Direttore Generale, laddove nominato. Resta comunque in capo al Presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'Amministratore unico, la rappresentanza processuale a mente delle vigenti disposizioni.

12. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di eleggere, tra i propri membri, un Vice Presidente, a cui attribuire esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

13. In mancanza della nomina del Vice Presidente, in caso di

assenza e/o impedimento del Presidente, questo è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

ARTICOLO 22 - DIRETTORE GENERALE

1. Se previsto ai sensi dell'art. 21, comma 10, del presente statuto, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, l'Organo Amministrativo nomina il Direttore Generale, selezionandolo, in conformità a deliberazione dell'Assemblea dei Soci, tra una rosa di candidati dotati di requisiti di comprovata esperienza professionale e preparazione culturale nei campi di attività della società. La selezione andrà effettuata a norma del vigente regolamento interno.

2. La nomina è comunque disposta per una durata non superiore ad anni tre eventualmente prorogabili. Nella delibera di nomina si dovrà dare motivato conto della specifica qualificazione professionale e culturale del prescelto, in relazione all'oggetto di attività sociale. La nomina è revocabile anticipatamente, nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

3. La carica di Direttore generale potrà essere conferita anche a dirigenti dipendenti della società, dotati della necessaria competenza tecnica e manageriale e muniti di un titolo di studio di livello universitario, previa selezione. L'incarico, conferito con le modalità di cui al comma precedente, non potrà comunque eccedere la durata di anni tre eventualmente rinnovabile, ed è revocabile anticipatamente, nei modi e termini di cui al comma precedente. Il dipendente cui venga anticipatamente revocato l'incarico ha diritto alla reintegrazione nelle originarie mansioni e al trattamento economico per esse contrattualmente previsto.

4. In particolare al Direttore generale sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:

- a. eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b. sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- c. adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
- e. sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del Bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
- f. presiedere le commissioni di gara e di concorso;
- g. stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- h. promuovere, previe le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e costituirsi altresì parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse della so-

cietà;

i. firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente

j. dirigere il personale;

k. formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e di licenziamento;

l. presentare con cadenza semestrale, al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'andamento della società;

m. esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione;

5. Al Direttore Generale possono essere delegate, in tutto o in parte ed in via esclusiva le seguenti attribuzioni:

- le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

- le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

- le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 81/2008 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. al Direttore generale, per le funzioni che precedono, spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione

di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere).

ARTICOLO 23 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati in via diretta extra assembleare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del codice civile. E' comunque riservata al Comune di Arezzo la nomina diretta del Presidente del Collegio sindacale.

2. Laddove siano presenti due o più soci pubblici la nomina del Collegio sindacale, ferma restando la competenza del Comune di Arezzo per il Presidente, ai sensi del comma precedente, sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, in una rosa di nomi concordata tra tutti i soci pubblici, ivi compreso il Comune di Arezzo, anche in seno alla succitata Assemblea intercomunale di coordinamento ove costituita.

3. I membri nominati debbono avere i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 39/2010 iscritti negli appositi elenchi previsti dalla Legge, nonché possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconferibilità eventualmente previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

4. La scelta dei sindaci da nominare ai sensi dei precedenti commi, è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal Dpr. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui precedente periodo.

5. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

6. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente, con avviso da spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) o può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo a garantire certezza nell'avviso di ricezione da parte del destinatario. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenu-

ti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. Il Collegio dura in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Alla scadenza del mandato si applica il regime della prorogatio previsto dal Dl. n. 293/94, per cui gli organi scaduti potranno essere prorogati per non più di 45 giorni e adottare solo atti di ordinaria amministrazione. I sindaci sono rieleggibili per una sola volta.

8. Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della nomina, in conformità alle vigenti tariffe professionali e rispettando il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

ARTICOLO 24 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti deve essere attribuita ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, a scelta dell'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies C.C.. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza dei revisori, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo organo di revisione.

3. L'assemblea, nel conferire l'incarico di revisione legale, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dello stesso. La durata dell'incarico è di tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale. I revisori sono rieleggibili.

4. L'attività di controllo contabile è documentata dal soggetto incaricato dello svolgimento di detta attività ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

ARTICOLO 25 - DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 1 del codice civile, può essere fatta da ogni socio titolare di azioni ordinarie.

1. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, può essere fatta da ciascuna amministrazione pubblica sociale, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare. Sono fatti salvi i casi in cui, a mente del TU 175/2016, eventuali comportamenti o fatti costituiscono presunzione "ex lege" di gravi irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del c.c.

TITOLO IV - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 26 - OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni non convertibili, ai sensi dell'articolo 2410 e seguenti del codice civile è deliberata dall'Organo Amministrativo se di importo non superiore al 10% del capitale sociale sottoscritto e versato e comunque di valore complessivo non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) euro.
2. In nessun caso potranno essere emessi titoli obbligazionari convertibili in qualsivoglia forma configurati.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 27 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a. il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, anche oltre il limite di cui all'art. 2430 se deliberato dall'assemblea;
 - b. una quota di utile, stabilita dall'assemblea e comunque non inferiore al 10% dovrà essere accantonata ad apposito fondo di reinvestimento, con la finalizzazione al finanziamento di investimenti in infrastrutture strumentali alla produzione e/o all'erogazione dei servizi pubblici gestiti, in conformità del piano degli investimenti. L'utilizzo del predetto fondo è subordinato al preventivo parere obbligatorio dell'assemblea intercomunale di coordinamento, laddove operante, ovvero a specifico diritto dell'ente locale, in ipotesi di socio unico, sulla scorta di specifiche proposte presentate dall'Organo Amministrativo.
 - c. il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, fatta salva ogni diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VI - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La società si scioglie, altresì, in ipotesi di revoca totale dei servizi affidati in house providing ovvero in difetto di nuovo affidamento a scadenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, commi 5 e 6, del TU 175/2016 e s.m.i.;
2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione

dei soci, assunta in sede assembleare e con il rispetto delle procedure all'uopo previste dalla legge e dal presente statuto, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia collegiale.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga fra i soci, ovvero tra i soci e la società, comunque non afferente alla gestione dei servizi pubblici locali (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), ovvero ancora tra l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o tra i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti ed organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale, su richiesta di una qualunque delle parti interessate ovvero di uno qualunque dei soci.

3. Qualora l'oggetto della controversia rientri in una delle fattispecie previste dal D.L. 69/2013 e s.m.i. le parti dovranno previamente ricorrere al Servizio di conciliazione, attivato presso la C.C.I.A.A. ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia, sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 31 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e/o risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a) Il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, per l'indi-

rizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere dotate di firma digitale ovvero altro strumento, comunque idoneo ad acclarare inequivocabilmente l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax. Qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni delle quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogni qualvolta il presente statuto faccia riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario, all'uopo depositato e comunicato nei modi di legge o a norma del presente statuto.

ARTICOLO 32 - COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale."

Udita la relazione del Presidente, e il parere favorevole del membro presente del Collegio Sindacale, l'assemblea, con voto palese dell'unico socio con diritto di voto, portatore approssimativamente del 99,92% (novantadue per cento) del capitale sociale, così come accertato dal Presidente

D E L I B E R A :

-1) di approvare integralmente la proposta del Presidente di integrale riformulazione dello Statuto sociale, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed alle ulteriori proposte formulate dal Presidente, adottando, quali norme regolatrici per il futuro della vita sociale, quelle contenute

nello Statuto testualmente riportato nella sopra fatta esposizione del Presidente, da aversi qui per integralmente trascritto.

Niente altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea chiude i propri lavori alle ore dodici e trenta.

Di quest'atto, parte scritto di mia mano e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia in quattordici fogli per cinquantaquattro facciate fin qui, ho dato io Notaio lettura a tutti i presenti, che lo dichiarano conforme a verità, meco sottoscrivendosi in calce ed a margine il solo costituito a norma di legge.

firmato:

Bernardo Mennini

Andrea Martini Notaio L.S.